Como, 17 aprile 2020

Caro Associato,

negli ultimi giorni sono stati adottati un provvedimento da parte di **Regione Lombardia** (*ordinanza regionale 528 dell'11 aprile*) e uno da parte del **Governo** (*DPCM del 10 aprile)* che **impongono limitazioni alle attività produttive** in ragione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus in corso **e prorogano le chiusure fino al prossimo 3 maggio 2020**.

In base al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sviluppo Economico n. 120 del 18 marzo 2020, **prorogato fino al 3 maggio**, tutte le persone fisiche in entrata in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione della propria azienda sanitaria e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni (con esclusione dei lavoratori transfrontalieri).

Riassumendo, per quanto possibile, ricordiamo che:

✓ **sono consentite solo le attività di commercio al dettaglio che rientrano nella tabella dell'allegato 1** e le **attività produttive rientranti nell'allegato 3** ai sensi del DPCM del 10 aprile e dell'ordinanza regionale 528;

✓ è tuttavia consentito il proseguimento delle attività **non indicate nell'allegato 3, purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo, dei servizi essenziali e di pubblica utilità, delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione.** Per poter proseguire l'attività è **obbligatoria una comunicazione al Prefetto** della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta): fino ad eventuale diniego l'attività può essere proseguita; la comunicazione dovrà avvenire compilando il "***Modello Comunicazione" DPCM 10 APRILE 2020*** e seguendo le istruzioni ivi indicate. Le aziende che hanno già inviato la comunicazione ai sensi del precedente DCPM del 22 marzo 2020, non devono provvedere a nuova comunicazione per le medesime attività per cui si ha già richiesto l'autorizzazione;

✓ per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei paga- menti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. La comunicazione, anche in questo caso, dovrà avvenire compilando il ***Modello Comunicazione" DPCM 10 APRILE 2020*** e seguendo le istruzioni ivi indicate;

✓ **sono sempre possibili le attività** (pubbliche o in concessione) **che erogano servizi di pubblica utilità** (volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circola- zione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione), nonché **produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;**

✓ **sono sospese**, comunque, tutte le attività commerciali al dettaglio, i distributori auto- matici H24 bevande e alimenti confezionati (fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile e quelli di latte sfuso, i distributori automatici presenti all'interno degli uffici e delle attività consentite e i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici), le *slot machine*, i servizi di ristorazione, le palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetisti, tatuatori, massaggi; **sono tuttavia consentite numerose attività del commercio al dettaglio e di servizi alla persona, in base all'elenco che segue;**

✓ sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

✓ è vietata nei giorni festivi e prefestivi la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, arti- coli per l'illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ottica e fotografia;

✓ gli esercizi commerciali al dettaglio di cui è consentita l'apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell'accesso all'esercizio;

✓ **la consegna a domicilio è consentita per tutte le categorie merceologiche**, anche se non comprese nell'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020; deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano con- tatti personali a distanza inferiore a un metro;

✓ è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020;

✓ **sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate** (ivi compresi residence, alloggi agrituristici e locazioni brevi per finalità turistiche) ed è sospesa l'accoglienza de- gli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento, l'ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive. Possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E' altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie: personale in servizio presso le stesse strutture; ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività; personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; soggetti aventi residenza

Viale Roosevelt, 15 – 22100 COMO - Tel. 031 3161 Fax 031 278.342
www.confartigianatocomo.it – info@confartigianatocomo.it
CF: 80014380135

anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che assistono persone malate o ricovera- te in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. Restano in funzione le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici;

✓ gli esercizi commerciali aperti, oltre a dover assicurare la distanza interpersonale di un metro, sono tenuti ad assicurare ingressi contingentati e a vietare la sosta all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Raccomandata l'applicazione delle misure previste nell'allegato 5. Si precisa che in Regione Lombardia gli esercizi commerciali al dettaglio di cui è consentita l'apertura devono mettere a disposizione;

✓ inoltre, è **vietato lo spostamento delle persone al di fuori del comune in cui si trovano se non per comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, motivi di salute.** In occasione di tali spostamenti deve essere esibita **l'autocertificazione**;

✓ **spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive.**

A) ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la propria di- mora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze del- l'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

E) sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

✓ si ricordano anche le misure di prevenzione igienico sanitarie previste nell' nell'allegato 4;

✓ le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile e l'ordinanza regionale dell'11 aprile, hanno prorogato **l'efficacia delle restrizioni fino al 3 maggio 2020**, ma potrebbe- ro venire reiterati. Si consideri dunque che il regime di sospensione indicato prosegua fino a nuova comunicazione.

Ricordiamo l'obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanziamento, DPI, ecc.).

Per ogni chiarimento non esitate a contattare i nostri uffici scrivendo a **sos@confartigianatocomo.it**. Cerchiamo di seguire con la massima costanza l'aggiornamento della normativa, che però avviene a ritmi quasi insostenibili.

L'occasione è utile per augurare a tutti voi il massimo della capacità di tenuta e il massimo di serenità possibile, con un grandissimo segno della nostra comune vicinanza.

IL SEGREARIO GENERALE
Alberto Caramel

IL PRESIDENTE
rag. Roberto Galli

Confartigianato Como

Viale Roosevelt, 15 – 22100 COMO - Tel. 031 3161 Fax 031 278.342
www.confartigianatocomo.it – info@confartigianatocomo.it
CF: 80014380135

ALLEGATO 1 AGGIORNATO DPCM 10 APRILE 2020 - ATTIVITA CONSENTITE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

- ✓ Ipermercati
- ✓ Supermercati
- ✓ Discount di alimentari
- ✓ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ✓ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ✓ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici **(N.B. attività vietata nei giorni festivi e prefestivi)**
- ✓ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
- ✓ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ✓ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4 - **N.B. attività vietata nei giorni festivi e prefestivi)**
- ✓ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico **(N.B. attività vietata nei giorni festivi e prefestivi)**
- ✓ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- ✓ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione **(N.B. attività vietata nei giorni festivi e prefestivi)**
- ✓ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- ✓ Farmacie
- ✓ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- ✓ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ✓ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ✓ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- ✓ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia **(N.B. attività vietata nei giorni festivi e prefestivi)**
- ✓ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ✓ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- ✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- ✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- ✓ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (SOLO distributori automatici di acqua potabile e latte sfuso, distributori automatici presenti all'interno degli uffici e delle attività consentite, distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici)
- ✓ Commercio al dettaglio articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio **(consentito negli ipermercati e supermercati)**
- ✓ Commercio al dettaglio di libri **(consentito negli ipermercati e supermercati)**
- ✓ Commercio al dettaglio di fiori e piante **(consentito negli ipermercati e supermercati)**
- ✓ Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

ALLEGATO 2 AGGIORNATO DPCM 10 APRILE 2020 - ATIVITA' CONSENTITE NEI SERVIZI PER LA PERSONA

- ✓ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- ✓ Attività delle lavanderie industriali
- ✓ Altre lavanderie, tintorie
- ✓ Servizi di pompe funebri e attività connesse

ALLEGATO 3 AGGIORNATO DPCM 10 APRILE E ORDINANZA REGIONALE 528 - ATECO CHE POSSONO CONTINUARE L'ATTIVITA' (REGIONE LOMBARDIA)

1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie **(esclusi gli articoli di abbigliamento)**
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta **(ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)**
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici **(ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)**
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche **(ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)**
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per

Viale Roosevelt, 15 – 22100 COMO - Tel. 031 3161 Fax 031 278.342
www.confartigianatocomo.it – info@confartigianatocomo.it
CF: 80014380135

	la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature **(ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)**
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile **(ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)**
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installa- zioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili **(solo per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza)**

J (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative

69 Attività legali e contabili (N.B. devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Se quest'ultimi comportano un contatto diretto con i clienti devono avvenire esclusivamente previo appuntamento)

70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale **(N.B. devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Se quest'ultimi comportano un contatto diretto con i clienti devono avvenire esclusiva- mente previo appuntamento)**

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche **(N.B. devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Se quest'ultimi comportano un contatto diretto con i clienti devono avvenire esclusivamente previo appuntamento)**

72 Ricerca scientifica e sviluppo (N.B. devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Se quest'ultimi comportano un contatto diretto con i clienti devono avvenire esclusivamente previo appuntamento)

74 Attività professionali, scientifiche e tecniche **(N.B. devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi in- differibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Se quest'ultimi comportano un contatto diretto con i clienti devono avvenire esclusivamente previo appuntamento)**

75 Servizi veterinari

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) **(nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DCPM 10 apri- le)**

80.1 Servizi di vigilanza privata

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2 Attività di pulizia e disinfestazione

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio **(con esclusione delle attività di realizzazione)**

82.20 Attività dei call center (limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound) e comunque nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività del DCPM 10 aprile)

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese. Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 5

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche **(N.B. consentiti solo interventi strumentali all'erogazione dei servizi essenziali o di pubblica utilità, interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite e interventi urgenti per le abitazioni)**

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari **(N.B. consentiti solo interventi strumentali all'erogazione dei servizi essenziali o di pubblica utilità, interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività con- sentite e interventi urgenti per le abitazion**i)

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni **(N.B. consentiti solo interventi strumentali all'erogazione dei servizi essenziali o di pubblica utilità, interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite e interventi urgenti per le abitazioni)**

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa **(N.B. consentiti solo interventi strumentali all'erogazione dei servizi essenziali o di pubblica utilità, interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite e interventi urgenti per le abitazioni)**

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali